



Al personale docente e A.T.A.

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: nomina Commissione Elettorale di Istituto per ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2024/2025
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DLgs n. 233/1999, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

VISTA l'O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e ss .mm

VISTA la Nota MIM N. 38475 DEL 19 SETTEMBRE 2024

NOMINA

La Commissione elettorale dell'I.C CAPOL DD di San Nicola la Strada (CE) per le elezioni delle componenti elettivi del Consiglio di Istituto

La Commissione è così composta:

1	Componente Docente	Pizzini Rosa
2	Componente Docente	Di Martino Letizia
3	Componente Genitore	Villarossa Rita
4	Componente Genitore	Cacace Mario
5	Componente ATA	Nuzzo Sara

La suddetta Commissione Elettorale di Istituto si insedia in data **03 ottobre 2024**, giorno immediatamente successivo alla data di costituzione ¹; di tutte le operazioni relative viene redatto apposito verbale ².

I principali adempimenti di competenza della Commissione Elettorale di Istituto sono:

- scelta del proprio presidente all'atto dell'insediamento
- aggiornamento degli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue (O.M. n. 215 del 1991e ss mm):

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;

- 3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
- 4) Gli elenchi degli elettori compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
- 5) Gli elenchi suddetti depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo dei predetti circoli o istituti.
- 6) Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
- 7) I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
- 9) ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali assicurando, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
- esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi ⁴ ;
 - affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
 - acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
 - nomina dei presidenti di seggio;
 - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
 - redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
 - deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Merola
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD